

PIANO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Sommario

PREMESSA	2
CAPITOLO I – OBIETTIVI, ENTI COINVOLTI E DEFINIZIONI	2
1.1 Obiettivo	2
1.2 Enti coinvolti	2
1.3 Definizione di Minore straniero non accompagnato (MSNA)	3
CAPITOLO II – PRESENZA DI MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO	4
2.1 Ingressi dei MSNA sul territorio italiano	4
2.2 Segnalazione della presenza di un MSNA	5
CAPITOLO III – IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO	6
3.1 Identificazione	6
3.1.1 Accertamento minore età - procedura	6
3.2 Censimento dei MSNA	8
3.3 Monitoraggio	8
CAPITOLO IV – ACCOGLIENZA	9
4.1 Accoglienza	9
4.2 Monitoraggio delle strutture atte ad ospitare MSNA	10
CAPITOLO V – AFFIDO TEMPORANEO E TUTELA	10
5.1 Affido temporaneo del minore	10
5.2 Tutela – Nomina del tutore	11



PREMESSA

Nel quadro dell'attuale situazione di emergenza legata agli eventi bellici in corso in Ucraina, il Capo Dipartimento della Protezione civile ha adottato l'ordinanza n. 876 del 13 marzo u.s. recante ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.

Sulla base dell'art. 2 dell'ordinanza, il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione è stata nominata Commissario delegato assicura il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati.

A tal fine, è adottato il seguente il Piano che definisce le attività svolte dagli Enti istituzionali a vario titolo coinvolti, ferme restando le competenze istituzionali previste dalle normative vigenti.

CAPITOLO I – OBIETTIVI, ENTI COINVOLTI E DEFINIZIONI

1.1 OBIETTIVO

Il presente piano mira a fornire le linee guida per la gestione dei minori stranieri non accompagnati giunti o rintracciati nel territorio nazionale a seguito degli eventi bellici che hanno interessato l' Ucraina al fine di garantire il necessario raccordo operativo tra gli enti istituzionali a vario titolo coinvolti.

1.2 ENTI COINVOLTI

- Commissario delegato ex OCDPC n. 876/2022;
- Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione
- Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere;



- Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale Anticrimine;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della Giustizia

e, a livello locale,

Prefetture, Questure, Autorità di Pubblica sicurezza, Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, Tribunali per i minorenni, Comuni e, segnatamente, Servizi sociali.

1.3 <u>DEFINIZIONE DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO</u>

Il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, **privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili** in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (Art. 2, legge n. 47/2017).

Restano ferme le disposizioni, della legge 18 giugno 2015, n. 101 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.

I minori accompagnati da adulti diversi dai genitori, che si prendono cura della loro assistenza ma non sono riconosciuti formalmente come loro tutori secondo la legge italiana, rientrano nella definizione di "minori stranieri non accompagnati".

 Ad es. è MSNA un minore straniero semplicemente accompagnato da una zia, da una nonna o dal direttore dell'istituto ove erano accolti in Ucraina che NON possano dimostrare di esserne legalmente responsabili.



I Minori stranieri godono degli stessi diritti in materia di protezione dei minori italiani e comunitari.

TUTELE SPECIFICHE MSNA:

- divieto di respingimento alla frontiera;
- divieto di espulsione;
- accoglienza;
- informativa (durante la prima accoglienza i MSNA dovranno ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale e quello di essere regolarizzato anche al di fuori dello status di protezione internazionale;
- diritto allo svolgimento prioritario dell'indagine familiare di cui all'articolo 6, legge n.47/2017 al consentire il rintraccio dei genitori o familiari che possono prendersene cura e dai quali possono essere stati improvvisamente separati durante il percorso migratorio;
- diritto al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 10 della legge n. 47/2017;
- diritto alla protezione temporanea in base al DPCM 28 marzo 2022.

CAPITOLO II – PRESENZA DI MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO

2.1 INGRESSI DEI MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO

SOGGETTI COINVOLTI: Commissario delegato in raccordo con la Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica sicurezza.



MODALITA' DEL MONITORAGGIO: La competente Direzione centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere fornirà al Commissario delegato al seguente indirizzo di posta elettronica <u>cd.minorinonaccompagnati@pec.dlci.interno.it</u>, con cadenza quotidiana, il numero:

- dei controlli in frontiera.

2.2 SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI UN MSNA SUL TERRITORIO ITALIANO

CHI DEVE SEGNALARE: chiunque sia a conoscenza dell'ingresso o della presenza del MSNA; **A CHI VA FATTA LA SEGNALAZIONE:** All'Autorità di Pubblica Sicurezza che provvederà ad interessare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, i Comuni e i Servizi sociali:

A COSA SERVE LA SEGNALAZIONE

- a) A tutelare il minore consentendo alle autorità di verificare la sua condizione;
- b) A consentire il tempestivo intervento del Tribunale per i minorenni e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni;
- c) A comunicare i dati del MSNA, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142¹ al Ministero del lavoro per il popolamento della banca dati Sistema informativo minori (SIM)²; l'inserimento dovrà essere effettuato dai Comuni anche per l'avvio delle necessarie procedure di presa in carico da parte dei servizi sociali competenti.

5

¹ "L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione del medesimo codice, in quanto compatibili, e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e gli altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro tali provvedimenti si propone al collegio a norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato".

² Vedasi nota 5 e punto 3.2 piano



CAPITOLO III – IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO

3.1 IDENTIFICAZIONE

QUANDO: dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza.

SOGGETTI COINVOLTI: Autorità di pubblica sicurezza coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato.

Se il tutore non è stato ancora nominato, le sue funzioni, a questo fine sono svolte, in via provvisoria, dal rappresentante legale della struttura di accoglienza per minori ove il minore è collocato.

COME: attraverso i documenti rilasciati dall'amministrazione dello Stato competente.

Qualora il minore non è in possesso di validi documenti di identità, si procede all'identificazione mediante le procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 142/2015 come modificato dalla legge n. 47/2017.

3.1.1 ACCERTAMENTO MINORE ETA' - PROCEDURA

Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, ai sensi dell'art. 19 *bis* del D.Lgs. 142/2015 ss.mm.ii., questa è accertata:

- 1) in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari (salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 5)³;
- se non è possibile accertarne l'età attraverso un documento anagrafico o sussistono dubbi in merito all'età dichiarata, può essere disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l'accertamento socio-sanitario dell'età;

³ L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare NON deve essere chiesto nel caso in cui:

⁻ il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale

⁻ quando emerga una possibile esigenza di protezione internazionale;

⁻ qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'Autorità diplomatico-consolare.



La suddetta procedura si svolge sotto il controllo del Tribunale per i minorenni che adotta i provvedimenti urgenti necessari.

Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangono dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

L'attivazione della delineata procedura può essere richiesta da:

- le Autorità di pubblica sicurezza competenti per l'identificazione del minore non accompagnato;
- il diretto interessato;
- i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità che vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio di una situazione in cui vi sia un fondato dubbio che un cittadino straniero identificato come maggiorenne sia invece minorenne.

IN SINTESI:

CHIUNQUE – servizi sociali, FFOO, protezione civile, associazioni, etc. – sia a conoscenza della presenza, sul territorio italiano, di un minore straniero non accompagnato (nel senso indicato sopra) ha il dovere di avvisare l'Autorità di pubblica sicurezza che provvederà a redigere un verbale di "consegna-presa in carico" al Servizio Sociale/Struttura di prima accoglienza e a segnalarne la presenza alla Procura locale c/o il Tribunale per i Minorenni, al fine di chiedere – nel più breve tempo possibile – al Tribunale per i Minorenni:

- 1) la ratifica/convalida delle misure di accoglienza predisposte,
- 2) l'adozione dei provvedimenti di competenza, anche in via d'urgenza, compresa la nomina del tutore;

La tempestiva segnalazione consente l'avvio della procedura di censimento attraverso il Sistema Informativo Minori (SIM).



3.2. CENSIMENTO DEI MSNA

Tutti i minori non accompagnati devono essere censiti nella banca dati istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Sistema Informativo Minori (SIM) ⁴.

SOGGETTI COINVOLTI: Autorità di pubblica sicurezza, Pubblici Ufficiali, Incaricati di un pubblico servizio, Servizi sociali degli Enti locali.

PROCEDURA: I Servizi Sociali, già abilitati ad operare sul sistema informativo, possono inserire direttamente nel SIM i dati dei MSNA di loro competenza; i Servizi Sociali non ancora in possesso delle credenziali per l'accesso al SIM possono richiederle inviando una mail a: assistenzasim@lavoro.gov.it ⁵

Tutti gli altri soggetti non abilitati all'inserimento dei dati nel SIM devono inviare le segnalazioni relative alla presenza di minori non accompagnati via mail a: minoristranieri@lavoro.gov.it

3.2 MONITORAGGIO

SOGGETTO COINVOLTO: Commissario delegato, attraverso il costante raccordo con il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, tenendo quotidianamente informato il Dipartimento della Protezione civile e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

MODALITA'DEL MONITORAGGIO: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali fornirà al Commissario delegato al seguente indirizzo di posta elettronica cd.minorinonaccompagnati@pec.dlci.interno.it con cadenza quotidiana il numero dei minori censiti nel Sistema informativo minori (SIM) con il dettaglio della loro età nonché della permanenza degli stessi con tipologia di collocazione (in struttura, in famiglia, etc.).

8

⁴ articoli 2, lettera i, e 5 del d.p.c.m. 535/1999, art. 19, comma 5 del D.lgs. n. 142/2015 e art. 9 della legge n. 47/2017

⁵ Per ulteriori informazioni sul SIM e sulle modalità di segnalazione della presenza di MSNA: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Attivita-e-servizi.aspx



CAPITOLO IV – ACCOGLIENZA

4.1 ACCOGLIENZA

L'articolo 19 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 al comma 7-quater fissa il seguente principio: "Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità".

L'accoglienza con modalità diverse dal collocamento in famiglia, ai sensi del D. Lgs. n. 142/2015, si divide in due fasi:

MINORI CON ETA' SUPERIORE AD ANNI 14

I FASE: in strutture governative ad alta specializzazione gestiti dal Ministero dell'Interno, per il tempo strettamente necessario, comunque non eccedente i 30 giorni.

II FASE: nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione-SAI (ex SIPROIMI/SPRAR) (per i minori con età superiore ai 14 anni):

- In mancanza di posti presso le predette strutture, l'assistenza e l'accoglienza dei minori sono temporaneamente assicurate dal Comune (art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 142/2015).
- Se l'accoglienza non può essere assicurata dai Comuni, in caso di arrivi massicci, i Prefetti possono attivare strutture ricettive temporanee esclusivamente per MSNA con età superiore ai quattordici anni, cd. CAS (art. 19, comma 3 bis, D. Lgs. n. 142/2015).

MSNA CON ETA' INFERIORE AI ANNI 14

L'assistenza e l'accoglienza dei minori sono assicurate dal Comune (art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 142/2015).

In via residuale, nell'ambito del sistema SAI, risultano attive strutture autorizzate dalle Regioni per l'accoglienza dei minori di età inferiore ai 14 anni



4.2 MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE ATTE AD OSPITARE MSNA

SOGGETTI COINVOLTI: Commissario delegato in stretto raccordo:

- con le Procure per i minorenni territorialmente competenti, ai sensi dell'art.9, comma 3 della legge 184/1983 e ss..mm.ii.

nonché

- i Prefetti del territorio e con il Servizio centrale dell'ANCI per le strutture SAI; nonché
- con i Prefetti per i Centri di accoglienza straordinaria (CAS); nonché
- con l'Autorità Responsabile FAMI per le strutture governative ad alta specializzazione gestite dal Ministero dell'Interno.

<u>CAPITOLO V – AFFIDO TEMPORANEO E TUTELA</u>

5.1 AFFIDO TEMPORANEO DEL MINORE

SOGGETTI COINVOLTI: Tribunale per i minorenni

PROCEDURA: L'articolo 19 del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 al comma 7-quater fissa il seguente principio: "Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità".

La procedura di affidamento familiare del MSNA, ai sensi della legge n.184/1983 da parte dei servizi sociali, può essere avviata con il consenso del soggetto legalmente responsabile riconosciuto o nominato dal Tribunale per i minorenni.



5.2 TUTELA – NOMINA DEL TUTORE

(Capo I del titolo X del libro primo del codice civile, art 3 comma 1, legge n. 184/1983, art. 11 legge n. 47/2017, art. 348 c.c.)

QUANDO: In seguito alla segnalazione

DA CHI: il Tribunale per i minorenni territorialmente competente

- In caso di assenza di tutori volontari disponibili (ex art 11 della legge n. 47/2017) viene nominato un tutore istituzionale (ad es. il Sindaco del Comune ove insiste la struttura comunitaria in cui il minore è stato inserito).
- Nelle more della nomina del tutore volontario i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito.

La presente versione aggiornata del piano sostituisce, con effetto immediato, quella adottata il 25 marzo 2022 alla quale è allegato un addendum operativo.

Roma, 13 aprile 2022

IL COMMISSARIO DELEGATO

f.to (Francesca Ferrandino)